



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI**

**SUPERBONUS 110 %**

**Il nodo della copertura assicurativa dell'asseveratore alla luce  
delle misure di cui al DL 34/2020**

**Roma, 10 marzo 2021**

## **INDICE**

PREMESSA E OBIETTIVO	3
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
2. CONSIDERAZIONI	7
3. CONCLUSIONI	9
4. PROPOSTE DI MODIFICA	10

## PREMESSA E OBIETTIVO

---

L'introduzione nel sistema normativo italiano del c.d. Superbonus 110 % per mezzo del D.L. n.34/2020 rappresenta un'occasione importante per la riqualificazione del patrimonio edilizio italiano sia sul piano della sicurezza degli edifici sia in ossequio alle politiche di sostenibilità ambientale non più rinviabili.

La misura ha di riflesso generato molte aspettative per l'intera filiera dell'edilizia e dunque per i liberi professionisti, investiti di rilevanti responsabilità dal legislatore con particolare riguardo alle attività di attestazione e verifica.

Il professionista tecnico è in verità chiamato ad adempiere a tale tipologia di obbligazioni anche in relazione ad interventi coperti da agevolazioni fiscali precedenti il Superbonus 110, come ad esempio il Sismabonus con incarichi professionali *ad hoc*.

Nel sistema assicurativo, dunque, **l'attività di asseverazione ed attestazione** è già trattata e inclusa, nelle normative di formulazione "all risks", nella polizza generale di rc professionale per la quale vige obbligo assicurativo su ogni libero professionista in Italia ai sensi del dpr 137/2012.

**In relazione al Superbonus 110 %, il legislatore ha tuttavia previsto alcune misure più stringenti** – i cui dettagli normativi si enunceranno di seguito - per via dell'elevato importo previsto in detrazione e delle correlate potenziali ripercussioni economiche sullo Stato, nonché per l'uso di Fondi Europei che hanno sostanzialmente aumentato gli importi complessivi. Questo ha avuto l'effetto di portare alla **statuizione di un obbligo assicurativo aggiuntivo e specifico, con una concentrazione di rischio per gli assicuratori superiore rispetto all'ordinario per quest'attività.**

L'intento di questo documento è quello di proporre una semplificazione dell'adempimento dell'obbligo in capo al tecnico abilitato e nel contempo di definire condizioni che consentano una risposta pronta del mercato assicurativo, oggi in difficoltà rispetto alla richiesta di massimali elevati.

## **1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

---

Le norme vigenti che disciplinano gli obblighi in capo ai professionisti asseveratori sono le seguenti:

- **Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 119, comma 14**

*«I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio».*

- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020**

Il Dm definisce all'art. 1 cosa deve intendersi per polizza di assicurazione:

*«il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 – Responsabilità civile generale di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana».*

Stabilisce inoltre che

*«4. Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.*

*5. Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. E' consentita anche la stipulazione in coassicurazione.*

6. Il massimale della polizza di assicurazione è **adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all'ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni**; a tal fine, il tecnico abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all'asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a euro 500.000».

L'art. 4 prevede inoltre:

«h) che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione e' adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;

i) che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l'importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all'importo dell'intervento asseverato».

I relativi allegati All.1 e All. 2 al DM 6 agosto 2020 specificano:

«Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il professionista deve dichiarare:

A garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ con la compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_, per un importo di lavori pari a

\_\_\_\_\_ euro di cui si allega copia e che la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell'art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a: \_\_\_\_\_ euro.

Indicare i codici

ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:

1) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;

2) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;

3) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro».

- **Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), art. 1, comma 66, let q)**

Con la Legge di Bilancio 2021 vengono introdotte modificazioni al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in particolare al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

*«L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, **specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma**, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)»;*

## 2. CONSIDERAZIONI

---

Le previsioni del D.M. sembrano evidenziare **una sostanziale omologazione tra importo dei lavori asseverati e massimale assicurativo** (cfr. lett.1 DM 6 agosto 2020 “la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato”).

**Le principali ricadute negative, che rischiano di avere l’effetto di rallentare i lavori del committente, riguardano principalmente:**

- **la difficoltà a reperire il massimale sufficiente** da un solo assicuratore, se l’attività di tecnico asseveratore viene svolta in maniera importante. Gli assicuratori offrono di norma copertura fino a euro 3.000.000,00 per assicurato per anno;
- **l’obbligo per il tecnico asseveratore di tenere conto della correlazione tra importo lavori asseverati e massimale disponibile**, con la necessità di continui adeguamenti per non incorrere in irregolarità formali nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’All. 1 e 2 a DM 6 agosto 2020.

**La previsione di un massimale pari all’importo dei lavori, sul piano del calcolo e della ponderazione del rischio in ambito Responsabilità Civile, non è corretta in quanto non considera l’importante variabile della probabilità di accadimento di un evento dannoso (l’asseverazione errata rispetto al totale delle asseverazioni effettuate) e quella della valutazione monetaria che il giudice competente attribuirà al danno occorso, in presenza magari di una non piena responsabilità del tecnico asseveratore e della eventuale esistenza di co-responsabili in solido.**

Si crea una potenziale “sovrassicurazione”, che non ha fondamenti tecnici, costringendo il professionista ad un trasferimento del rischio superiore al necessario.

Pur in mancanza di una serie statistica riferita al rischio “asseverazioni” generalmente inteso, tenuto conto che il rischio è stato fin qui ricompreso nella copertura “base”, non si è riscontrata, fino all’introduzione della nuova normativa, una particolare attenzione a questo rischio. Prova ne sia l’assenza

nei principali testi di polizza di limitazioni, sovrappremi, sottolimiti o altri strumenti che evidenzino una particolare “pericolosità” dell’attività di asseveratore.

Dal punto di vista del mercato assicurativo la necessità di garantire importi elevati, pur tenendo conto delle considerazioni svolte rispetto a probabilità e rischio effettivo, si scontra con un momento di importante contrazione (proprio in termini di “capacità assicurativa”, intesa come possibilità di sottoscrivere massimali elevati) del mercato assicurativo legata alla pandemia e alle relative incertezze e fluttuazioni finanziarie.



### 3. CONCLUSIONI

---

Per le ragioni sopra esposte si ritiene necessario riportare lo strumento della polizza assicurativa di responsabilità civile alla sua tipica funzione sociale di garanzia di un rischio per sua natura aleatorio, sia rispetto al verificarsi di un danno che rispetto alla sua quantificazione.

**Si ritiene quindi che pur mantenendo l'esigenza, espressa dal legislatore, di un massimale "dedicato", lo stesso non debba necessariamente essere "maggiore o uguale" all'importo dell'intervento asseverato.** Tale previsione, contenuta nell'art. 4 del DM 6 agosto 2020 sopra riportato, non sembra infatti derogata in maniera chiara dall'emendamento alla legge di bilancio che, individuando una nuova forma di copertura nell'estensione alla polizza già stipulata, qualifica il massimale come "specifico" e "da integrare".

Si rende quindi necessario un intervento che, attraverso uno strumento idoneo, fornisca gli elementi essenziali affinché l'assicurazione per gli asseveratori diventi uno strumento tutelante per le parti e facilmente fruibile.

La valutazione di un massimale "adeguato" potrà essere svolta in relazione all'importo degli interventi asseverati (sotto forma di una percentuale del totale degli stessi), definendo una crescita del massimale al crescere degli interventi asseverati, indicato in scaglioni progressivi. La copertura a singolo progetto sarà prevista in caso di richiesta specifica e scritta da parte del committente.

Altro aspetto da considerare è il numero di asseverazioni, e quindi di interventi, a parità di importo totale. È evidente che a un numero maggiore di asseverazioni, e quindi di interventi, deve corrispondere un massimale più basso, essendo evidente che la percentuale di rischio di sinistro si riferirà ad importi "frazionati" inferiori.

Con l'occasione si ritiene inoltre necessario intervenire sul tema dei requisiti minimi della polizza assicurativa, in parte non previsti dall'attuale normativa e in parte previsti con una formulazione poco chiara e apparentemente in modo non esaustivo (il riferimento è alla previsione di una retroattività e ultrattività quinquennale inserita nell'emendamento in legge di bilancio).

## **4. PROPOSTE DI MODIFICA**

---

### **Requisiti e caratteristiche delle coperture assicurative ex art. 119, comma 14 del D.L. 34/2020**

Premesso che i “tecnici asseveratori” sono tenuti a stipulare una copertura assicurativa di responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, si ritiene opportuno il rispetto dei requisiti di seguito riportati.

La copertura assicurativa:

- a) deve essere stipulata con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 - Responsabilità civile generale di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana;
- b) deve garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata;
- c) deve garantire i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità della stessa e denunciati alla società entro i 10 anni successivi alla cessazione del contratto;
- d) in caso di sinistro il danneggiato deve essere integralmente risarcito dalla società Assicuratrice, senza alcuna applicazione a suo carico di franchigie e scoperti; tali franchigie e/o scoperti sono a carico del contraente ed ineriscono ai rapporti tra quest'ultimo e la compagnia assicurativa;
- e) in caso di responsabilità solidale, deve essere garantita la responsabilità dell'Assicurato anche se solidalmente co-responsabile con altri soggetti, fermo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali ai sensi dell'art. 2055 del Codice Civile;
- f) può essere prestata alternativamente con i seguenti punti 1), 2) e 3).

1) per il tramite di una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, già esistente, che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e garantisca alle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) che precedono;

2) per il tramite di una polizza assicurativa che copra esclusivamente i rischi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) che precedono, purché le stesse (ipotesi 1 e 2) prevedano un massimale specifico per il rischio di asseverazione che abbia una copertura variabile in base al numero delle asseverazioni fatte in base alla formula:

$$C = \frac{A}{0,25} - (B \times A)$$

Dove

**A** è il Massimale

**B** è un moltiplicatore variabile in base al numero di asseverazioni previste, secondo il seguente schema

<b>N</b> <b>Assev./anno</b>	<b>B</b>
1	1
2-3	0,6
4-10	0,5
11-20	0,4
>20	0,3

**C** copertura lavori

<b>(colonna A) Massimale per anno</b>	<b>N asseverazioni/ anno</b>	<b>(colonna B) Moltiplicatore</b>	<b>(Colonna C) Copertura lavori</b>
500.000	1	1	1.500.000
500.000	2-3	0,6	1.700.000
500.000	4-10	0,5	1.750.000
500.000	11-20	0,4	1.800.000
500.000	>20	0,3	1.850.000
1.000.000	1	1	3.000.000
1.000.000	2-3	0,6	3.400.000
1.000.000	4-10	0,5	3.500.000
1.000.000	11-20	0,4	3.600.000
1.000.000	>20	0,3	3.700.000
1.500.000	1	1	4.500.000
1.500.000	2-3	0,6	5.100.000
1.500.000	4-10	0,5	5.250.000
1.500.000	11-20	0,4	5.400.000
1.500.000	>20	0,3	5.550.000
2.000.000	1	1	6.000.000
2.000.000	2-3	0,6	6.800.000
2.000.000	4-10	0,5	7.000.000
2.000.000	11-20	0,4	7.200.000
2.000.000	>20	0,3	7.400.000
2.500.000	1	1	7.500.000

<b>(colonna A) Massimale per anno</b>	<b>N asseverazioni/ anno</b>	<b>(colonna B) Moltiplicatore</b>	<b>(Colonna C) Copertura lavori</b>
2.500.000	2-3	0,6	8.500.000
2.500.000	4-10	0,5	8.750.000
2.500.000	11-20	0,4	9.000.000
2.500.000	>20	0,3	9.250.000
3.000.000	1	1	9.000.000
3.000.000	2-3	0,6	10.200.000
3.000.000	4-10	0,5	10.500.000
3.000.000	11-20	0,4	10.800.000
3.000.000	>20	0,3	11.100.000
5.000.000	1	1	15.000.000
5.000.000	2-3	0,6	17.000.000
5.000.000	4-10	0,5	17.500.000
5.000.000	11-20	0,4	18.000.000
5.000.000	>20	0,3	18.500.000
10.000.000	1	1	30.000.000
10.000.000	2-3	0,6	34.000.000
10.000.000	4-10	0,5	35.000.000
10.000.000	11-20	0,4	36.000.000
10.000.000	>20	0,3	37.000.000

Per importi di lavori/fatturato superiori a quanto previsto in colonna b il massimale è lasciato alla libera contrattazione delle parti, con un minimo comunque di euro 10.000.000,00.

3) per il tramite di una polizza "a singolo rischio", qualora l'importo di un singolo lavoro sia superiore a euro 1.000.000,00 e in presenza di una richiesta scritta da parte del committente, con massimale pari al valore complessivo dei lavori oggetto dell'attestazione/asseverazione ma comunque con il minimo di euro 500.000,00.

Pertanto, gli allegati 1 e 2 al DM 6 agosto 2020 GU 5.10.2020 si intendono così modificati:

per le polizze di cui alla lettera f) capoversi 1) e 2)

*Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il professionista deve dichiarare:*

*A garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ con la compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_, per un importo di lavori pari a*

*avente massimale pari a \_\_\_\_\_ euro, ( massimale adeguato alla tabella contenuta nel (DM, Legge, etc.)) di cui si allega copia e ~~che la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell'art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a: \_\_\_\_\_ euro. Indicare i codici~~*

*ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:*

*1) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;*

*2) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;*

*3) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;*

per le polizze di cui alla lettera f) capoverso 3)

*Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il professionista deve dichiarare:*

*A garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ con la compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_, per un importo di lavori pari a*

*Avente massimale pari a \_\_\_\_\_ euro (corrispondente all'importo dei lavori)*

*di cui si allega copia e che ~~la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell'art.~~*

*~~11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a: \_\_\_\_\_ euro.~~*  
*Indicare i codici*

*~~ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:~~*

*1) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;*

*2) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;*

*3) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;*